

Avv. Caterina Bivona

TRIBUNALE DI TRAPANI

Giudice Unico di Primo Grado

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e ss. C.p.c. con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art.151 C.p.c. in favore del

prof. Scandaliato Nicolò, nato a Castelvetro (TP) il 2/9/1969, ed ivi residente nella Via G. Monaco n.2, Cod. Fisc. SNC NCL 69PO2C286V, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Bivona giusta procura allegata dall'Avv. Caterina Bivona del Foro di Marsala (Cod. Fisc. BNV CRN 66R53 F952L), ed elettivamente domiciliato a Salemi (TP) nella Via Marsala n°56, presso lo Studio Legale Bivona, numero di fax 0924982395, indirizzo di posta elettronica certificata bivonacaterina@pec.ordineavvocatimarsala.it, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Dpr n°68 del 11/02/2005;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*, cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Direzione Generale, nella persona del dirigente *pro tempore*, cod. fisc. 80012000829, con sede a Palermo nella via Fattori n.60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XVIII, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, nella persona del dirigente *pro tempore*, cod. fisc.



Avv. Caterina Bivona

80003400811, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

e nei confronti di:

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A019 delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del reinserimento in graduatoria del prof. Nicolò Scandaliato nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani per la classe concorsuale A019, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

In fatto

Il prof. Nicolò Scandaliato è un docente abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole di secondo grado AO19 (Concorso a Cattedre D.D.G. 1/4/1999), questi, in quanto abilitato all'insegnamento delle predette discipline, è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

In virtù di tale titolo d'accesso, fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nei mesi di Aprile/Maggio 2014, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento/permanenza ed è stato regolarmente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Trapani. Dopo la pubblicazione del D.M. 235 del 2014 non ha presentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie, ed è incorso nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie



valide per gli anni 2014/2017, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

Il ricorrente in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratto dalle graduatorie ad esaurimento per stipulare contratti a tempo determinato, né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo, ma se il mancato aggiornamento del punteggio nella graduatoria comporta la "rinuncia" alla stessa, qualsiasi atto successivo a detta "rinuncia" non può impedire al docente Scandalato di essere nuovamente inserito nella nuova graduatoria ad esaurimento.

Ogni interpretazione contraria non appare in linea con la disciplina del Decreto Ministeriale perché non è espressamente prevista, e sarebbe illogica e contraddittoria, oltre che manifestamente ingiusta e viziata da disparità di trattamento: chi era inserito in graduatoria perché in possesso di un titolo abilitante non può perdere il diritto ad esservi nuovamente inserito, non avendo perduto i relativi titoli che ne avevano giustificato l'inserimento.

In diritto

Sulla giurisdizione

Preliminarmente occorre evidenziare come oggetto del presente giudizio sia il diritto soggettivo del ricorrente ad essere reinserito in graduatoria con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative all'inserimento nelle graduatorie, assimilando in senso lato i poteri esercitati in proposito dall'amministrazione a



Avv. Caterina Bivona

quelli del datore di lavoro che fronteggia situazioni di diritto soggettivo dei lavoratori, i quali svolgono pretese relative alla conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (fra le ultime Cass. sez. un n. 3032/11 e n. 22805/10 sulle graduatorie ad esaurimento, Cass. sez. un n. 17466/09, n. 3401/08 e n. 3399/08 sulle graduatorie permanenti; nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n.11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione, intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria, la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nelle graduatorie ad esaurimento).

In ragione di quanto esposto è competente a decidere sulle istanze del Prof. Scandalato il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Trapani.

Sul merito

Violazione dell'art. 1 bis della Legge 4 Giugno 2004 n.143

Eccesso di potere nella sua figura sintomatica della ingiustizia manifesta

Il Decreto Ministeriale n.253 del primo Aprile del 2014 pur richiamando nelle premesse quale norma di chiusura per quanto non previsto le disposizioni della Legge n.143 del 4 Giugno del 2004, ne viola, quanto all'odierna materia del contendere, sia la lettera sia la *ratio*.

L'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il



reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Tuttavia, secondo l'articolo in esame, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini la norma primaria sopra indicata, se per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano la domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale sanzione solamente al periodo di vigenza di tali graduatorie.

La motivazione addotta è che la *ratio* della normativa sopraccitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi ". In senso conforme è possibile citare l'Ordinanza del G.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera, ed ancora il Tribunale di Firenze con la sentenza del 17/5/2013 nella quale si legge: "L'art. 1 comma 1 bis L. 143/04, benché è una norma dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06, per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). In tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09, una complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della



Ann. Caterina Bivona

portata delle norme, induce a ritenere che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso."

La norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie. Venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Una tale previsione era contenuta anche nell'Ordinanza Ministeriale n. 371/1994, all'art.7, comma 7, il quale espressamente prevedeva che " *i docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune nomine per le quali sono stati convocati, hanno il diritto di ottenere, a domanda il reinserimento in graduatoria.*" Né tanto meno il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti potrà essere motivato con la trasformazione delle graduatorie da permanenti in esaurimento. L'art. 1, comma 605, lett. C della legge n.296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009 ... " *al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitare la ricostituzione, di*



Avv. Caterina Bivona

stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente ... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 Aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 Giugno 2004 n.143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento". La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti. Ed, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009, dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità,



Avv. Caterina Bivona

nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235/2014 in considerazione del fatto " *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali*" (TAR Lazio sentenze n. 10809/2008 e n. 10728/2008; Corte Costituzionale n. 41/2011). In altre parole, la previsione da parte del D.M. di un termine di decadenza (cancellazione definitiva dalla graduatoria), entro il quale presentare domanda nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato già inserito (ed in tal senso si sono espressi: TAR Lazio sentenza n. 21793/10, TAR Lazio sentenza 5874/11; Trib. di Matera, sez. civile- Giudice del Lavoro, Sent. n. 1182 del 3/12/2012; Ordinanza Giudice del Lavoro di Cagliari del 27/2/2012; Sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona, sez. Lavoro; Sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera, sez. Lavoro; Sentenza n. 5967/2013 del Tribunale di Verona, sez. Lavoro; Sentenza del 27/3/2014 del Tribunale di Pistoia, sez. Lavoro) Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 Maggio 2013, già citata, ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art.1, comma 1 bis, Legge 143/2004 quale norma che seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime graduatorie ad esaurimento ex art.1 comma 605 lettera c) L.296/2006, per non essere stata abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per non essere tuttora richiamata nelle stesse fonti ministeriali (DM



Avv. Caterina Bivona

42/09, DM 44/11 e DM 235/14). Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione dalla graduatoria, ma tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma dichiarare con successiva domanda di esser incluso.

Ed in ultimo il Tribunale del Lavoro di Pavia, per una fattispecie del tutto analoga a quella del ricorrente, con Sentenza del 7/5/2015 ha dichiarato l'illegittimità del depennamento quale conseguenza automatica della mancata presentazione della domanda, a prescindere dalla richiesta di reinserimento nelle graduatorie.

Tutto quanto premesso e ritenuto, l'avv. Scandaliato, come in atti rappresentato e difeso,

RICORRE all'ILL.MO GIUDICE del LAVORO

a norma degli artt. 414 e segg. C.p.c.

affinchè fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con invito ai resistenti a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'art.416 C.p.c., incorrendo in difetto nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 C.p.c., per ivi sentire così provvedere nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*, cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81; dell'Ufficio Regionale Scolastico per la



Ann. Caterina Bivona

Sicilia, Direzione Generale, nella persona del dirigente *pro tempore*, cod. fisc. 80012000829, con sede a Palermo nella via Fattori n.60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81; dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XVIII, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, nella persona del dirigente *pro tempore*, cod. fisc. 80003400811, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione:

del Decreto Ministeriale n.235 dell'1 Aprile 2014, pubblicato agli albi degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali il 10/4/2014, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consente l'accesso alle predette graduatorie al ricorrente poiché non ha chiesto l'aggiornamento/adeguamento della graduatoria entro il termine stabilito del 5/5/2014;

dei singoli provvedimenti, non noti, di mancato inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento;

delle graduatorie ad esaurimento emanate ai sensi del D.M. 235/2014;

di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui al D.M. 235 dell'1 Aprile 2014 per il personale docente ed educativo, utilizzabili



Avv. Caterina Bivona

per gli anni scolastici 2014/2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito antistatario avvocato Caterina Bivona che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) Certificato di abilitazione del ricorrente. 2) Graduatoria pubblicata dove è inserito il nominativo del ricorrente. 3) D.M. 235 dell'1 Aprile 2014 per il personale docente ed educativo. 4) Decreto Provveditoriale Prot MPI con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali permanenti provvisorie di I, II, III e IV fascia, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M.235 del 1 aprile 2014 per il personale docente di scuola del primo e secondo grado e per il personale educativo della provincia di Trapani.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni sul proprio numero di telefax 0924/982395 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bivonacaterina@pec.ordineavvocatimarsala.it.

X Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, ed il procedimento sconta un contributo unificato pari ad €259,00, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare superiore ad € 34.107,72.

Trapani, 30/10/2015

Avv. Caterina Bivona

Istanza per la determinazione delle modalità



Anu. Caterina Bivona

della notificazione ai sensi dell'art. 151 C.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura allegata agli atti, premesso che:

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali A019 valide per il triennio 2014/2017;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del reinserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale A019, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente;

rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del grande numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Trapani, classe concorsuale A 019;

considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, e l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio, di*



Ann. Caterina Rivona

prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"; e che, oltretutto, la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per il prof. Scandalato Nicolò;

ritenuto che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ed in tal senso il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

rilevato, infine, che tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

fa istanza

affinchè l'On.le Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 C.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale,

voglia

autorizzare la notificazione del ricorso:



Avv. Caterina Bivona

- 1) Quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR.
- 2) Quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Marsala, 30/10/2015

Avv. Caterina Bivona



N. 1899 / R.g. 2015

TRIBUNALE DI TRAPANI

Letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 415 e ss. Cpc.

Il Giudice fissa l'udienza del 22.6.2016 ore 10,00 per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso;

onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta copia del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni;

avverte la parte convenuta che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino a dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Trapani, 19/11/2015

Il Giudice
Dr. Mauro Petrusa



TRIBUNALE DI
UFFICIO NOTIF. ES'
11 11 11

Ai sensi dell'articolo 52 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, si attesta che il su esteso atto è copia conforme a quello contenuto nel fascicolo informatico del procedimento civile, sez. lavoro, iscritto al n. 2210/2015 del R.G.L. del Tribunale Civile di Trapani, pendente tra Scandaliato Nicolò contro MIUR, ed è estratto dall'avv. Caterina Bivona e si compone di n. 15 pagine.

Trapani, 23/11/2015

Avv. Caterina Bivona

TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Caterina Bivona, procuratore del Sig. Scandaliato Nicolò io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Trapani, ho notificato copia integrale del presente atto a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante invio fatto per mezzo del servizio postale con raccomandata ed avviso di ricevimento.

25 NOV. 2015

ALEO LILIANA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI TRAPANI



TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Caterina Bivona, procuratore del Sig. Scandaliato Nicolò io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Trapani, ho notificato copia integrale del presente atto a: l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Direzione Generale, nella persona del dirigente *pro tempore*, con sede a Palermo nella via Fattori n.60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante invio fatto per mezzo del servizio postale con raccomandata ed avviso di ricevimento.

25 NOV. 2015

ALEO LILIANA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI TRAPANI

TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Caterina Bivona, procuratore del Sig. Scandaliato Nicolò io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Trapani, ho notificato copia integrale del presente atto a: l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XVIII, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, nella persona del dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante invio fatto per mezzo del servizio postale con raccomandata ed avviso di ricevimento.

25 NOV. 2015

ALEO LILIANA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI TRAPANI

TASSA 10%
Pagato in modo virtuale
N. 5062 Cron. 102

Dir. Natf. €
Trasf. €
Totale €
10% Trasf. €
Spese Post. ME
Totale €

Euro
Trapani, li 23 NOV. 2015
L'Uff. Giudiziario

N. 1899 / R.g. 2015

TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice, ai sensi dell'art. 151 cpc., autorizza la notificazione ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza con le modalità di cui all'atto introduttivo (pubblicazione sul sito del MIUR)

Trapani, 07/12/2015

Il Giudice
Dr. Mauro Petrusa



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali Amministrativi

Scavalato Nicola


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76714597470-1

(Vedi avvertenze per gli uffici)

ATTENZIONE
ATTENZIONE

Mod. 01/004 (EP) 15/12/05 - Ed. 2010 - S.I.1



76712164888-5

AG

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali Amministrativi

Scavalato Nicola

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76714597486-0

(Vedi avvertenze per gli uffici)

ATTENZIONE
ATTENZIONE


Mod. 01/004 (EP) 15/12/05 - Ed. 2010 - S.I.1



76626602609-3

AG


Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Bollo dell'ufficio di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)


Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:



(compilare in stampatello maiuscolo)

Ufficio Legale
Via ...
...

(compilare in stampatello maiuscolo)

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

Bollo dell'ufficio di distribuzione



76712164888-5

AG

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

(Vedi avvertenze per gli uffici)

N° 76714597472-3


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali Amministrativi

Posteitaliane

Bollo dell'ufficio di partenza





76714597470-1

Postale italiana

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04018) - St. (r) Ed. 03/04

FORMA PER IL RACCOMANDATO

Accettazione **RACCOMANDATA** ATTI UFFICIO
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

MILIBRESSO ANZANO STATO		
DESTINATARIO	81	
VIA / PIAZZA	VIA ALCEIDE DE GASPERI	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Palermo	PA
MITTENTE		
VIA / PIAZZA	VIA	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

26 NOV 2015

TASSE

Bollo (accettazione manuale)



76714597472-3

Postale italiana

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04018) - St. (r) Ed. 03/04

FORMA PER IL RACCOMANDATO

Accettazione **RACCOMANDATA** ATTI UFFICIO
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

UFF. RES. SOC., UFF. XVIII, PRESSO AVV. DEMO STATO		
DESTINATARIO	81	
VIA / PIAZZA	VIA ALCEIDE DE GASPERI	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Palermo	PA
MITTENTE		
VIA / PIAZZA	STUDIO LEGALE	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Palermo	PA
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

26 NOV 2015

TASSE

Bollo (accettazione manuale)



TASSE

26 NOV 2015

MILIBRESSO ANZANO STATO		
DESTINATARIO	81	
VIA / PIAZZA	VIA ALCEIDE DE GASPERI	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Palermo	PA
MITTENTE		
VIA / PIAZZA	STUDIO LEGALE	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Palermo	PA
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

76714597472-3



Postale italiana

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04018) - St. (r) Ed. 03/04

FORMA PER IL RACCOMANDATO

Accettazione **RACCOMANDATA** ATTI UFFICIO
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello